

II = PERSONALE

a) CORRESPENSIONE DI UNA SECONDA MENSILITA' DI STIPENDIO A FINE DICEMBRE 1939-XVIII -

Il Direttore Generale riferisce che in applicazione degli art. 11 e 71 del Regolamento per il personale, alla fine di dicembre deve essere corrisposta al personale in servizio al 31/12/1939-XVIII una seconda mensilità di stipendio.

Propone le seguenti norme:

1° corresponsione della doppia mensilità agli impiegati richiamati alle armi;

2° - esclusione dal beneficio di coloro che siano stati classificati "insufficienti" e che siano stati puniti con la sospensione nel corrente anno;

3° - riduzione del beneficio a dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestato per coloro che siano stati assunti dopo il 15 gennaio 1939 e per coloro che siano rimasti assenti per oltre un mese per qualsiasi causa (escluso il caso di malattia);

4° - applicazione cumulativa delle riduzioni.

Propone inoltre:

a) di usare lo stesso trattamento al personale del Servizio Polizie Combattenti, portando a carico del Tesoro dello Stato il relativo onere;

b) di estendere il beneficio agli impiegati in prova, aiutanti applicati e fattorini, così della Direzione Generale come del Servizio Polizie Combattenti, adottando per l'assegnazione i criteri indicati per il personale effettivo.

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con avviso favorevole le suddette proposte del Direttore Generale.-

o o o

